



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA  
IN BOLOGNA**

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona di  
Dr. Mirko Stifano Presidente rel.  
Dr. Francesca Salvatore Giudice  
Dr. Anna Draghetti Giudice On.  
Dr. Massimo Maini Giudice On.

nel proc. n. [redacted]/14 Vol. ha pronunciato il seguente

**DECRETO DEFINITIVO**

Visto il ricorso con cui [redacted] N ed [redacted], quali genitori della minore [redacted], nata a Parma il [redacted] hanno chiesto di essere autorizzati a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 comma 3 D.Lgs 286/98; letti gli atti e sentito il P.M.;

**rilevato che:**

- la madre della minore è in carico ai Servizi Sociali sin dal mese di Ottobre 2012 quando, in stato di gravidanza, dichiarò di essere giunta in Italia per ricongiungersi al marito ma di non averlo trovato, rimanendo priva di mezzi di sostentamento;
- successivamente la donna avrebbe intrapreso una relazione con il connazionale odierno ricorrente, il quale, alla notizia della gravidanza sarebbe tuttavia scappato, abbandonandola;
- la ricorrente è stata quindi inserita in una comunità madre-bambina ove ancora si trova, considerando anche che la medesima ha denunciato la sorella per sfruttamento della prostituzione;
- il progetto di inserimento madre-bambina è proseguito a fronte dell'assenza di soluzioni abitative alternative e lavorative della donna e della necessità di fornire un contesto sano alla minore in quanto la predetta ha manifestato nel tempo alcuni comportamenti sintomatici di una fragilità personale; l'inserimento presso la Comunità è positivo, la bambina frequenta l'asilo nido ed è ben integrata;
- la ricorrente risulta adeguata e accudente nei confronti della figlia ed attenta ai bisogni fisici ed affettivi della stessa; la predetta proviene da un percorso migratorio particolarmente complesso e necessita ancora di sostegno per costruire un progetto di vita in autonomia insieme alla bambina;
- per quanto riguarda il padre della minore, la stessa ricorrente avrebbe riferito agli operatori sociali di non avere rapporti con il medesimo e che quest' ultimo non si sarebbe mai occupato della bambina; l'uomo vivrebbe con amici, non avrebbe alcuna occupazione e vedrebbe la figlia due volte al mese senza peraltro mai contribuire al mantenimento della stessa; peraltro, quando i ricorrenti vivevano insieme ad altri connazionali, il compagno l'avrebbe espulsa di casa pur consapevole del suo stato di gravidanza;

**ritenuto che:**

- solo la madre della minore stia effettivamente svolgendo le proprie funzioni genitoriali nell'ambito di progetti di sostegno da tempo attivati con esiti progressivamente positivi; l'assistenza della madre, già seguita a lungo dal servizio sociale, appare altresì essenziale per consentire l'attuazione di progettualità di sostegno a favore della bambina, anche nell'ottica di una sua possibile autonomizzazione nell'ambito di un supporto sociale e familiare;
- il sig. Ojeabulu non intrattenga alcun significativo rapporto con la figlia;

[redacted] /14 Vol

[redacted] Geom

- alla luce di quanto sopra è evidente che il diniego del permesso di soggiorno, e quindi l'allontanamento del padre dal territorio nazionale non costituirebbe un grave pregiudizio per la crescita affettiva ed emotiva della minore come chiarito dalla pronuncia 21799/10 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
  - per quanto riguarda invece la madre, si deve ritenere che la sua presenza nel territorio nazionale sia determinante al fine di assicurare e garantire assistenza morale e materiale alla figlia che già è significativamente radicata sul territorio nazionale;
  - per le motivazioni sopra esposte, sia evidente che il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, e quindi l'allontanamento della madre dal territorio nazionale, costituirebbe un grave pregiudizio per la crescita affettiva ed emotiva della bambina;
- visto il parere conforme del P.M.;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 31 D.Lgs. 286/98, decidendo in via definitiva

**autorizza**

[redacted] nata a Benin City (Nigeria) il [redacted], quale madre della minore [redacted], nata a Parma il [redacted], a permanere sul territorio italiano per un periodo di anni cinque;

**rigetta**

il ricorso proposto da [redacted] n. a Lagos (Nigeria) il [redacted] quale padre della suddetta minore.

Visto l'art. 741 c.p.c. dichiara il presente decreto immediatamente efficace.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Bologna, il 17.12.2018

**Il Presidente rel.**  
Dott. Mirko Stifano



Depositato in Cancelleria il 7-1-2019  
 Funzionario Giudiziario  
Rosanna Angela Pascore

